

AGEVOLAZIONI

Bonus energia: comunicazione dell'opzione di sconto in fattura

di Clara Pollet, Simone Dimitri

I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di **riqualificazione energetica** e di **riduzione del rischio sismico**, di cui rispettivamente agli [articoli 14](#) e [16 D.L. 63/2013](#), **possono optare**, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un **contributo di pari ammontare**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi. Il recupero da parte del fornitore avviene esclusivamente in **compensazione tramite modello F24**, in cinque quote annuali di pari importo. Questo è quanto previsto dall'[articolo 10 D.L. 34/2019](#).

Con riferimento in particolare all'**efficienza energetica** di cui all'[articolo 14 D.L. 63/2013](#), l'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Irres ed è concessa quando si eseguono interventi che **aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti**.

In generale, le **detrazioni** sono riconosciute per:

- la **riduzione del fabbisogno energetico** per il riscaldamento;
- il **miglioramento termico dell'edificio** (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
- l'installazione di **pannelli solari**;
- la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale**.

La detrazione spetta, inoltre, per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari, di impianti di climatizzazione invernale **dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento**, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative

Con il [provvedimento prot. n. 660057/2019 del 31.07.2019](#), sono stati stabiliti **modalità e termini** per consentire ai soggetti beneficiari delle suddette detrazioni, **d'intesa con il fornitore**, di comunicare all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione **per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione**.

Il soggetto avente diritto alla detrazione **deve comunicare, a pena di inefficacia**, l'opzione **entro il 28 febbraio dell'anno successivo** a quello di sostenimento delle spese, indicando i **seguenti dati**:

- la denominazione e il codice fiscale del **soggetto avente diritto alla detrazione**;

- la **tipologia di intervento effettuato**;
- l'importo complessivo della **spesa sostenuta**;
- l'**anno di sostenimento** della spesa;
- l'**importo complessivo** del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- i **dati catastali** dell'immobile oggetto dell'intervento;
- la denominazione e il codice fiscale del **fornitore** che applica lo sconto;
- la **data** in cui è stata esercitata l'opzione;
- l'**assenso del fornitore** all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato.

Dal 16 ottobre è attiva la possibilità di effettuare la comunicazione dell'opzione direttamente accedendo **all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate**. In alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici della stessa Agenzia o a mezzo pec, utilizzando il modulo **"comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari"**.

Il **contributo è pari alla detrazione dall'imposta lorda spettante** per gli interventi di riqualificazione energetica (o di riduzione del rischio sismico) di cui agli [articoli 14 e 16 D.L. 63/2013](#), nella misura e alle condizioni indicate, in base **alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento**.

L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle **spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta**, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. Tale sconto, **espressamente indicato in fattura, non riduce l'imponibile ai fini dell'Iva**.

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di **credito d'imposta** da utilizzare **esclusivamente in compensazione**, a decorrere **dal giorno 10 del mese successivo** a quello in cui **è stata effettuata la comunicazione**, in **cinque quote annuali** di pari importo, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), senza l'applicazione dei limiti di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (ossia il limite di 700.000 euro), e all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (limite di 250.000 euro dei crediti indicati nel quadro RU). La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma **non può essere richiesta a rimborso**.

Per utilizzare il credito in compensazione, il fornitore deve:

1. **preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione** da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate;
2. successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato **in compensazione risulti superiore** all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo **modello F24 è scartato**.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi può **cedere il credito d'imposta** ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso **esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari**.

Seminario di specializzazione

**ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO
OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)